

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 un'associazione di volontariato senza scopo di lucro, a durata illimitata, denominata Associazione Amici dell'Ecomuseo.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede in Perugia, strada Pieve Petroia 20. La sede sociale potrà essere variata nell'ambito del Comune di Perugia con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 STATUTO

L'associazione e' disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi dello Stato, della Regione Umbria, del DL 460/97 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività, possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, dal Regolamento interno, emanato a cura del Consiglio Direttivo.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione e' senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale ed ha lo scopo di tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali artistici e culturali del territorio denominato Ecomuseo Colli del Tezio definito tra i Comuni di Perugia, Corciano, Umbertide e la frazione di Castel Rigone; l'Associazione partecipa alle attività artistiche culturali ed ambientali promosse dai propri associati e dalla Fondazione Ecomuseo Colli del Tezio onlus con la quale collabora stabilmente.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione può promuovere varie attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie, in particolare:

- 1- documentare, ordinare e studiare, con particolare riferimento all'uso di strumenti multimediali ed informatici, i materiali demo-etno-antropologici, archeologici, storici, paesaggistici, naturalistici che si riferiscono al patrimonio storico e alle esperienze culturali del territorio.
- 2- promuovere studi e ricerche scientifiche nell'ambito delle discipline demo-etno-antropologiche, storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche e pubblicarne i risultati;
- 3- pubblicare notiziari e periodici informativi sulle attività svolte nel territorio
- 4- promuovere opportunità formative, educative e percorsi didattici sui temi della cultura materiale, delle tradizioni popolari e della cultura locale in genere;
- 5- collaborare con altre associazioni, istituti, enti ed università nel campo della ricerca, della conoscenza e valorizzazione delle tradizioni popolari;
- 6- Promuovere scambi, confronti e progetti, in sinergia con altri sistemi ed istituti nazionali e internazionali.
- 7- organizzare seminari, dibattiti, tavole rotonde;
- 8- organizzare iniziative culturali, sociali e ricreative volte a promuovere opportunità di socializzazione, di conoscenza e di scambio, di esperienze nei diversi campi: musica, pittura, teatro, cinematografia, etc. tesi a promuovere la conoscenza del territorio e a favorire anche lo scambio e la conoscenza di altre culture;
- 9- promuovere ed attuare ogni utile iniziativa di carattere culturale, ambientale sociale, turistico ed economico, in modo di favorire al massimo la fruizione e la conoscenza da parte dei cittadini e nel contempo favorire processi di sviluppo locale che abbiano caratteristiche di sostenibilità

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità

tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione nel suo funzionamento si ispira ai principi di democraticità, di trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

Tutte le attività di servizio svolte dai soci a favore dell'associazione e l'esercizio delle cariche, sono a titolo gratuito

Art. 5 I SOCI - Criteri di ammissione ed esclusione

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

2. Le domande di ammissione recanti le complete generalità e la dichiarazione che si condividono le finalità dell'Associazione, sono rivolte al Consiglio Direttivo che, sulla base di quanto dispone il regolamento interno, in caso di accoglimento della domanda, ne delibera l'ammissione a tempo indeterminato.

3. In base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

5. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

6. La quota associativa è intrasmissibile.

7. Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili e rieleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

- **Soci benemeriti:** coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione sono esonerati dal versamento di quote annuali.

8. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

9. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

10. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

11. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

12. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

13. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

14. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

15. I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul

patrimonio dell'associazione.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

1. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
3. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
4. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
5. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

1. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
2. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
 - Avviso scritto da inviare con lettera semplice o mediante posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 - Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
3. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
 - quando il Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando la richiede almeno un decimo dei soci,
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente;
- elegge il Comitato Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri che dureranno in carica cinque anni e potranno essere rieleggibili.
2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
3. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal

tesoriere.

Art. 12 LE RISORSE ECONOMICHE

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

- da iniziative promozionali

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Nel bilancio, risulteranno i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto e' modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della meta' piu' uno in seconda convocazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti all'atto della verifica che dichiara valida l'Assemblea.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili come previsto dall'art 5 comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.